

**COMUNE DI SORRENTO**

**Città Metropolitana di Napoli**

Piazza Sant'Antonino n 1/14 – 80067 – Sorrento – (Na) –

**Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000242734**

**Il Comune di Sorrento, quale Ente direttamente interessato all'attivazione della procedura d'appalto ed alla realizzazione dell'intervento, opera in qualità di stazione appaltante in possesso della necessaria qualificazione soddisfatta mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n° 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n° 221 (si rinvia in proposito al disposto di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.)**

**PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA**

**APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO**

**SUPERIORE AD EURO 40.000,00 ED INFERIORE AD EURO 100.000**

(ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) , ART. 37, COMMA 2, PRIMO PERIODO ED ART. 157, COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

**OGGETTO: APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA – PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OPERE DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA FONTANELLE, CROLLATA A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 04/03/2014".**

**CUP: E11B14000800004**

**CIG: 8098999168;**

**INTRODUZIONE**

E' intendimento di questa stazione appaltante, in coerenza con quanto stabilito con la iniziale Determinazione del Dirigente del III Dipartimento n° 451 del 15/04/2019, di procedere all'appalto/acquisizione, mediante cosiddetta richiesta di offerta ( R.d'O.) sul portale di acquisti della Pubblica Amministrazione, per l'esecuzione *del servizio di progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento "Opere di rifacimento della sede stradale di Via Fontanelle, crollata a seguito dell'evento franoso del 04/03/2014"*, mediante l'espletamento di procedura negoziata previa consultazione di un numero di **cinque operatori** economici del settore, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" e, per quanto consentito dall'art. 37, comma 2, primo periodo ed articolo 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., regolata dalla disciplina *Me.P.A.* integrata dalle ulteriori modalità, termini, prescrizioni introdotte da questa stazione appaltante congiuntamente a quant'altro quivi stabilito, ai fini dell'ammissione/ partecipazione ed aggiudicazione dell'appalto in questione.

In attuazione di quanto sopra, a seguito del sorteggio pubblico effettuato presso la Casa Comunale in data 23/05/2019 tra gli operatori economici che hanno inoltrato la propria candidatura rispetto all'Avviso Pubblico Ricognitivo ovvero indagine di mercato prot. n. 15907 del 15/04/2019 per l'acquisizione e la selezione dei cinque operatori economici, codesto operatore economico, essendo risultato, appunto, tra i cinque sorteggiati, è invitato quindi a partecipare alla relativa procedura di gara che si terrà secondo la seguente specifica

**DISCIPLINA DI GARA**

**INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente documento di gara contiene le norme di ammissione e le modalità di partecipazione alla gara stessa, la compilazione e la presentazione dell'offerta tecnica ed offerta economica, i documenti da presentare a corredo della medesima e la correlata procedura di aggiudicazione cui è assoggettato l'affidamento. Il presente documento emanato in attuazione della normativa comunitaria nazionale, con i relativi allegati alla fine del documento analiticamente riportati, ivi inclusa la parcella redatta ai sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016, sono immessi nel circuito della piattaforma telematica Mepa.

Il criterio di aggiudicazione è basato su quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del codice dei contratti pubblici.

L'affidamento dell'acquisizione della prestazione professionale in oggetto è stata disposta con iniziale determina dirigenziale a contrattare n° 451 del 15.04.2019 nonché con l'assunzione degli atti a quest'ultima preordinati e consequenziali che si intendono qui integralmente richiamati.

Le attività di progettazione per le quali l'Ente ha avviato la qui richiamata procedura, hanno ad oggetto un intervento già inserito nella corrente programmazione triennale delle opere pubbliche approvato dall'Amministrazione Comunale o comunque, coerente con la stessa. La presente lettera di invito a gara/richesta di offerta e/o invariabilmente e semplicemente denominato "**documento di gara**" contiene dunque la disciplina specifica relativa alle modalità di ammissione/partecipazione alla procedura indetta dalla stazione appaltante, codice AUSA 0000242734, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e al criterio di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente servizi tecnici di architettura e ingegneria, relativi a quanto in oggetto e più appresso meglio dettagliato.

**L'oggetto dell'appalto è costituito dalla elaborazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.**

**Il luogo di esecuzione dei lavori** cui si riferisce la prestazione tecnica in appalto è ubicato presso la zona del territorio individuata e notoria quale località del "Capo di Sorrento"; la strada comunale interessata dai lavori di ricostruzione del tratto stradale crollato nel marzo del 2014, denominata Via Fontanelle.

**Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni**

La qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è individuata nella tabella riepilogativa di seguito riportata, relativa alle Categorie, ID e tariffe per l'incarico di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione coerentemente ai parametri fissati dal DM 17/06/2016:

**Tabella Categorie, ID e tariffe: Incarico di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 23,67%
STRUTTURE:S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	IX/b	0,90	3.126.000,00	QbIII.01,02,03,04,05,07	64.490,31	15.262,66
<b>Somma</b>					<b>64.490,31</b>	<b>15.262,66</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri posto a base di appalto</b>					<b>79.755,97</b>	

**Intendendosi:**

- Per «ID Opere»** si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016;
- Per «Categoria»** ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico «ID Opere»;
- Per «Classe e categoria»** si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
- Per «Grado di complessità»** si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere».

L'appalto è finanziato con fondi direttamente disposti ed attinti dal Bilancio comunale.

La stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del d.m. 17.6.2016, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO – PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE :**

**Elaborazione del progetto esecutivo mediante la elaborazione di:**

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;

3. *elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;*
4. *calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;*
5. *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*
6. *piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;*
7. *computo metrico estimativo e quadro economico;*
8. *cronoprogramma;*
9. *elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;*
10. *schema di contratto e capitolato speciale di appalto;*
11. *Piano Particellare di esproprio.*

#### **TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**

Le prestazioni che avranno ad oggetto la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno essere eseguite nel termine di **60 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto o, alternativamente, del verbale di consegna del servizio da prestare; quest'ultimo potrà essere effettuato anche con la clausola sotto riserve di legge qualora e se si ritengano da parte del soggetto competente in merito, sussistenti i presupposti previsti dall'articolo 32, comma 8 del codice dei contratti pubblici.**

L'incarico avrà quindi decorrenza dalla data di stipula del contratto e/o dalla data del verbale di consegna del servizio.

#### **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI**

Sono ammessi a partecipare i soli operatori economici invitati con la presente Richiesta di Offerta in forma singola o associata, sulla scorta dell'auto-dichiarazione resa in sede di manifestazioni di interesse - come esplicitati nell'Avviso pubblico ricognitivo – indagine di mercato prot. 15907 del 15/04/2019 al quale espressamente qui si rimanda ed abilitati al Bando Me.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) di CONSIP S.p.A., per la prestazione dei “*Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale*” - sottocategoria “*Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione*” e relativo Capitolato d'Oneri ed al suo allegato 18 quale Capitolato Tecnico a corredo del Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 36, comma 6 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e ss. mm. ed ii., come disciplinato in generale dalle relative “Condizioni Generali di contratto relative alla prestazione di servizi” espressamente stabilite dal bando di abilitazione, nell'ambito della fattispecie legata alla specifica procedura di appalto in trattazione ivi inclusa la specifica disciplina di gara dettata con il presente documento. Tutti i concorrenti devono dichiarare, tra l'altro, per alcuni di essi, con valore di conferma rispetto a quanto dichiarato in sede di abilitazione MEPA, di non essere in alcuna delle fattispecie ostative/escludenti di cui all'articolo 80 (requisiti di ordine generale), di cui all'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. N° 165/2001, di cui all'articolo 35 del D.L. 90/2014 convertito in legge 144/2014 o che siano incorsi in ulterior divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di essere, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico professionale così come presentati in sede di abilitazione Mepa di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n° 50-2016 e ss. mm. ed ii. nonché dei requisiti generali e speciali imposti dalla presente specifica disciplina di gara, provvedendo a rendere le autodichiarazioni richieste a mezzo della relativa modulistica da sottoscrivere in modalità e firma digitale.

Con riferimento alla partecipazione alla selezione ed al suo affidamento, per quanto non specificatamente normato dalla presente lettera di invito a gara/riciesta di offerta, si applicano i principi desunti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Possono essere ammessi alla procedura di gara i soggetti che dichiarino, tra l'altro:

⇒ di non essere in alcuna delle fattispecie ostative/escludenti di cui all'articolo 80;

⇒ che non ricorrano nelle cause di esclusione;

- di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001;

- di cui all'art. 35 D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014;

- o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.;

⇒ di essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale ciascuno per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016. Per le società di progettazione (società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto, come da prescrizione contenuta nell'avviso pubblico ricognitivo ovvero indagine di mercato di cui al protocollo 15907 del 15.04.2019;

⇒ di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/16, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le singole categorie (professionisti singoli, società di professionisti,

società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di progettisti) ivi previste.

**Si ribadisce che l'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:**

**1)** l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

**a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:**

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;

a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;

a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici*):

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza

a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

**b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:**

b.1. professionisti dipendenti;

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

**c.** indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);

**d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:**

d.1. tutti i soci in caso di società di persone;

d.2. tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;

d.3. il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

**2) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare:**

⇒ di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e che non ricorrano nelle cause di esclusione quali, tra l'altro, quelle:

- di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001;
- di cui all'art. 35 D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014;
- o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.;

**3) I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l'assenza di partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:**

a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

**4)** assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di

supporto.

**Il candidato aspirante concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) partecipanti di cui in precedenza almeno :**

a. *i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi ordini, albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (da adattare alle singole fattispecie):*

a.1) un ingegnere o un architetto, con laurea magistrale (quinquennale) in possesso di abilitazione nella pertinente categoria;

a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);

a.3) un geologo per la relazione geologica;

a.3) un agronomo.

b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a);

c) è ammessa altresì la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla lettera a), ferme restando i limiti alle singole competenze professionali;

**d) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (professionista persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

Sono richiesti inoltre, come d'altra parte già indicato nell'avviso di indagine di mercato protocollo n° 15907 del 15.04.2019, il possesso dei seguenti specifici requisiti e delle seguenti capacità:

**REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

(operatori economici di cui all'articolo all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 del decreto legislativo n° 50 -2016 e ss. mm. ed ii.);

**Requisiti di carattere generale (Motivi di esclusione):**

⇒ insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., da attestare attraverso apposita pertinente dichiarazione contenuta nel modello D.G.U.E.

⇒ insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter di cui al D.Lgs. 165/2001, di cui all'art. 35 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la P.A., contenuta nel modello D.G.U.E.;

**Requisiti di idoneità professionale costituiti**

**(articolo 83, commi 1 e 3, del D. Lgs. 50-2016 e ss. mm. ed ii.):**

⇒ **dall'iscrizione al relativo albo professionale ciascuno per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016.** Per le società di progettazione (società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, per attività di progettazione inerenti l'oggetto dell'appalto;

⇒ **dal possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263/16**, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le singole categorie (professionisti singoli, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di progettisti) ivi previste;

*Nota Bene: I raggruppamenti temporanei devono prevedere ed indicare nominativamente e preventivamente la presenza di almeno un giovane professionista laureato (triennale o quinquennale) in ingegneria o architettura, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.*

*Nota Bene: Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50 2016, presenta l'iscrizione all'apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.*

⇒ **dal possesso del titolo abilitativo per lo svolgimento del compito di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**, valido ai sensi della specifica normativa di settore.

**Requisiti di capacità tecnico-professionali ed economica-finanziaria costituiti come da seguente elencazione (articolo 83, comma 5, del D. Lgs. 50-2016 e ss. mm. ed ii.):**

⇒ **essere in possesso, alla data del 16.05.2019 e, tuttora, dell'effettiva abilitazione al bando del mercato elettronico della p.a. per la prestazione alla sottocategoria "servizi architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione" appartenente alla più generale categoria dei servizi**

**“servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”:**

**NOTA BENE: LA MANCANZA DELL’ABILITAZIONE RIFERITA A TUTTI I SOGGETTI A VARIO TITOLO E DIVERSAMENTE COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI IN ARGOMENTO ALLA DATA DEL 16.05.2019 E TUTTORA COSTITUISCE MOTIVO OSTATIVO AI FINI DELLA FAVOREVOLE CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA CANDIDATURA.**

⇒ **(Elenco) aver espletato** negli ultimi dieci anni - da computarsi a ritroso a partire dalla data del 16.05.2019 (data di scadenza fissata nell’avviso esplorativo per l’inoltro della manifestazione di interesse) - un elenco di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori ID S.03 o S.04 e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, relativamente alla categoria e, è almeno pari nel totale ad **1,5** volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Tale requisito è richiesto affinché i candidati/offerenti dimostrino una qualificata e maturata esperienza professionale nell’ambito dei servizi di ingegneria ed architettura oggetto di affidamento

ID opere	Categoria d’opera	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi
S.04 o S.03	STRUTTURE			
		IX/b	€ 3.120.000,00	€ 4.680.000,00

⇒ **(punta) aver espletato** negli ultimi dieci anni - da computarsi a ritroso a partire dalla data del 16.05.2019, **almeno due servizi ai lavori ID S.04 il cui importo complessivo, relativamente alla categoria IX b è almeno pari ad 0,4 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.**

In luogo dei due servizi è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo valore (€ 3.120.000,00) richiesto nella relativa categoria ed ID

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

ID opere	Categoria d’opera	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
S.04	STRUTTURE			
		IX/b	€ 3.120.000,00	€ 1.248.000,00

**NOTA BENE:** Ai sensi dell’art. 46 c. 2 D.Lgs. 50/2016 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare in sede di procedura di gara il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

**NOTA BENE:** In caso di società o raggruppamenti l’incarico sarà espletato **secondo il principio generale della personalità della prestazione**, pertanto dovrà essere indicato il nominativo del tecnico abilitato ed in possesso dei requisiti necessari, **che assume la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante.**

**NOTA BENE:** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, presente iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**NOTA BENE:** La comprova del requisito è fornita ai sensi dell’art. 86, c. 4, D.Lgs. 50/2016 e all. XVII parte II del D.Lgs. 50/2016.

⇒ **essere in possesso di un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria ed architettura relativo alla somma degli importi relativi ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili** - da computarsi a ritroso a partire dalla data del 16.05.2019 (data di scadenza fissata nell’avviso esplorativo originario per l’inoltro della manifestazione di interesse)- in base comunque alla data di costituzione o all’avvio dell’attività dell’operatore economico, per un importo non inferiore ad **€ 150.000,00**. Tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 affinché i partecipanti dimostrino una solida struttura finanziaria rapportata all’impegno professionale da profondere nella prestazione in appalto:

*N. B. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 c. 4 e all. XVII parte I del D.Lgs. 50/2016, mediante:*

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature corredati dalla nota integrativa;

## LETTERA DI INVITO A GARA/RICHIESTA DI OFFERTA

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

In proposito si precisa e ribadisce la necessità della persistenza in ordine al possesso dell'abilitazione al Bando Me.P.A. "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" e, in particolare, alla sottocategoria "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione", così come richiamati nell'Allegato 37 al medesimo Bando all'articolo 6, punto 6.1.

### **SPECIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIGE**

**Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.**

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.**

**Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

**NOTA BENE: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.**

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

**Nel caso di specie la prestazione principale è la progettazione esecutiva mentre quella afferente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è secondaria.**

**In caso di affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza** il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati ovviamente come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

### **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI**

#### **MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice dei contratti pubblici, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS e, con riferimento al CIG riportato in intestazione afferente il presente procedimento di gara, acquisire il "PASSOE", di cui all'articolo 2,

comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede di gara inserendolo nella busta virtuale A Documentazione Amministrativa.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà e la possibilità di procedere in modo diretto e tradizionale alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario mediante, comunque, l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e delle linee guida Anac di riferimento.

In ogni caso si rappresente la circostanza che trattandosi di procedura negoziata la stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti nei confronti del solo soggetto aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali come richiesti nel presente documento di gara in conformità di quanto indicato in proposito al paragrafo IV punto 1.3 delle linee guida Anac n° 1 così come aggiornate ed approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21.02.2018.

#### **CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti o ulteriori informazioni in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Ing. Alfonso Donadio, all'indirizzo e-mail: [dirigente4dip@comune.sorrento.na.it](mailto:dirigente4dip@comune.sorrento.na.it), entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 29.11.2019.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in base alla norma di cui all'articolo 74, comma 4 del Codice, almeno e nei casi ove temporalmente possibile in ragione della data di inoltro della richiesta di chiarimenti, sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante comunicherà agli operatori economici invitati/concorrenti, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura in modo tale da rendere i chiarimenti stessi conoscibili da qualunque operatore economico eventualmente e potenzialmente co-interessato; A tal fine si precisa che eventuali esplicitazioni, integrazioni o rettifiche, nell'ambito e nel rispetto dell'impianto normativo della presente lettera di invito a gara/Richiesta di offerta, avranno pieno loro valore operativo, conformativo e di notifica e/o pubblica diffusione rispetto a tutti gli operatori economici interessati.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la sottoscrizione della correlata dichiarazione in forma/modalità digitale da parte del dichiarante (*rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso*);
2. potranno essere sottoscritte sempre in forma/modalità digitale anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte in forma/modalità digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

Le dichiarazioni, unitamente alla compilazione delle parti del modello DGUE che richiedono la risposta alle varie fattispecie di dichiarazioni, sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili ed allegati alla documentazione di gara.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del **DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

## LETTERA DI INVITO A GARA/RICHIESTA DI OFFERTA

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione sempre però all'interno e fino al limite temporale da intendersi cumulativo dei dieci giorni fissati dal legislatore nella loro totalità.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, potrà costituire causa di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante è autorizzato a procedere all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

### SUBAPPALTI

**Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell'articolo 31, comma 8 del Codice e sono consentiti limitatamente all'espletamento delle indagini geologiche/geognostiche e relative prove di laboratorio.**

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 e dall'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

### AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la procedura di cui al presente avviso é consentito esclusivamente per e con gli operatori economici qualificati purché tutti abilitati per la sottocategoria del bando mepa corrispondente a quello pertinente qui richiesto per l'esecuzione della prestazione dei servizi tecnici in appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46, c.5, ultimo periodo delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione edito dalla Consip s.p.a.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale sopra eplicitati

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto sarà disposta con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del codice dei contratti pubblici, in quanto la realizzazione della prestazione può essere implementata con proposte tecnico-migliorative nel contesto dinamico offerto dalla piattaforma di base costituita dai vari criteri di aggiudicazione così come definiti e specificati nel presente documento di gara in aderenza a quanto disposto dall'art. 95, comma 6, del Codice, con le Linee Guida n. 1 e con le Linee Guida 2 di ANAC,

Ai sensi dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi/criteri e sub-criteri di valutazione che si potranno desumere dalle proposte dei concorrenti elaborate in base ed in connessione ai seguenti parametri valutativi:

**TABELLA A**

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	<i>criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Professionalità adeguata desunta da n. 2 servizi		A1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista dell'inserimento ambientale	...	20
TOTALE PUNTI					...	<b>20</b>

**TABELLA B**

<b>B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b>						
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale		B1	Rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto al livello progettuale precedente a quello a base di gara		20
2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale		B2	Coerenza con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto, in ragione delle caratteristiche tecnico/ambientale del progetto in questione	...	25
<b>TOTALE PUNTI</b>					...	<b>45</b>

**TABELLA C**

<b>C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)</b>			
"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"			
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Capacità tecnica dei progettisti: Viene attribuito un punteggio premiante pari a 5 alla proposta redatta da operatore economico, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well); Viene attribuito un punteggio premiante pari a 3 alla proposta redatta da una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto precedente.	...	5
<b>TOTALE PUNTI</b>		...	<b>5</b>

*N.B: in merito ai CAM si precisa quanto segue:*

- con riferimento alla capacità tecnica dei progettisti di cui al criterio n. 1, il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che «per professionista accreditato s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons", e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento

ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo» (cfr. faq al d.m. 11 ottobre 2017, punto 2.6.1).

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione come individuati ed elencati nelle tabelle sopra riportate.

Nella fase di scelta del contraente, pertanto, sarà proposto quale aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio dato quale somma del punteggio attribuito per l'elemento tecnico/qualitativo rilevabile dalla proposta di offerta tecnica di cui alla busta virtuale "B" e del punteggio attribuito per gli elementi quantitativi rilevabili dall'offerta economica di cui alla busta virtuale "C".

	Elementi di valutazione	
1	Offerta tecnica	Punti 70
2	Offerta economica	Punti 30
	Sommano:	Punti: <b>100</b>

La Commissione Giudicatrice esaminerà le proposte ed attribuirà i relativi punteggi, in ossequio alle disposizioni di legge ed alle Linee Guida 2 ANAC, con l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore per le valutazioni degli elementi qualitativi e con l'utilizzo dell'interpolazione lineare per gli aspetti quantitativi.

#### **INDIVIDUAZIONE DEL METODO DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli art.95 del codice dei contratti pubblici.

La **Commissione Giudicatrice** nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e, comunque, dopo la prima fase di verifica della documentazione amministrativa ammissione/esclusione all'ulteriore fase effettuata ad opera e cura del soggetto competente della stazione appaltante, esaminerà le proposte ed attribuirà i relativi punteggi ovvero effettuerà le proprie distinte e complessive valutazioni, degli elementi qualitativi in connessione ai criteri e sub-criteri valutazionali /motivazionali, in ossequio alle disposizioni di legge ed alle Linee Guida 2 ANAC, con l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore per le valutazioni degli elementi qualitativi sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione indicati nelle tabelle "A", "B" e "C" e con l'utilizzo dell'interpolazione lineare per gli aspetti quantitativi (nel caso di specie, del prezzo)

L'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata quindi sia dagli elementi e sub/elementi di natura qualitativa di cui alle tre su riportate Tabelle "A", "B" e "C" sia dagli elementi di natura quantitativa composta unicamente dal **"Prezzo"** ovvero dal ribasso proposto rispetto all'importo posto a base d'asta (offerta economica).

Il totale dei punti da ripartire ed assegnare ammonta quindi a 100 di cui 70 per l'offerta tecnica e punti 30 per l'offerta economica.

#### **Metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente**

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione di ciascun criterio oggetto di esame/valutazione, come di seguito indicato:

**ottimo = da 0,81 a 1;**

**distinto = da 0,61 a 0,80;**

**buono = da 0,41 a 0,60;**

**discreto = da 0,21 a 0,40;**

**sufficiente= da 0,01 a 0,20;**

**insufficiente=0.**

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della *media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al rispettivo criterio posto in esame.*

#### **Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula mediante interpolazione lineare sotto riportata:

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**R<sub>a</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

**R<sub>max</sub>**= ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

#### **Metodo per il calcolo dei punteggi**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo - compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI.

**Metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P<sub>i</sub>*** = *punteggio concorrente i;*  
***C<sub>ai</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*  
***C<sub>bi</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*  
 .....  
***C<sub>ni</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*  
***P<sub>a</sub>*** = *peso criterio di valutazione a;*  
***P<sub>b</sub>*** = *peso criterio di valutazione b;*  
 .....  
***P<sub>n</sub>*** = *peso criterio di valutazione n.*

#### **ULTERIORI PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E COMPROVA DEI REQUISITI**

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni decorrenti dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante per ulteriori 180 giorni.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni (articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n° 50-2016) a decorrere dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata, tra l'altro, al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (ove per valore e se - assoggettato a tale speciale normativa) ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti,

La stazione appaltante consulterà quando e nei casi necessari l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

#### **Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara" ed art. 86 "Mezzi di prova" del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni**

Ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara", comma 1, del decreto legislativo n. 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 "Documento di gara unico europeo" ed art. 88 "Registro *on line* dei certificati (e-Certis)" la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecniche ed economico-finanziarie, per quanto richiesto per la partecipazione alla specifica procedura di gara posta in essere, nelle more che entri in funzione, con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Banca Dati Centralizzata gestita dal predetto Ministero, denominata Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, potrà essere rilevata con ricorso all'utilizzo della banca dati **AVCPass istituita presso l'ANAC**, attraverso il codice **PASSOE**, per i soli requisiti disponibili in detta banca dati e/o anche mediante interrogazioni effettuate d'Ufficio, per quanto disponibili, presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni o, ancora, mediante richiesta diretta all'operatore economico; pertanto, se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova potrà essere effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico. Quest'ultimo, ai sensi di quanto consente il recente disposto del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici) potrà produrre qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che egli dispone delle risorse necessarie. **Infatti, in proposito, come mezzo di prova, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici, potrà accettare, da parte del soggetto**

**aggiudicatario, la produzione della seguente specifica documentazione valida come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico concorrente dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, restando ferma la verifica sulla veridicità ed accertamento su quanto prodotto da parte della stazione appaltante, e cioè:**

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il **certificato del casellario giudiziario** o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita **certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente** e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il **Documento Unico della Regolarità Contributiva** rilasciato dagli Istituti competenti, ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Inoltre, per estrema chiarezza e speditezza del procedimento di selezione, si fa presente che questa Stazione Appaltante, procederà all'acquisizione, se possibile attraverso il circuito **AVCPass** oppure, in alternativa, nelle modalità classiche, della seguente ulteriore documentazione probatoria dei requisiti e, cioè:

➤ Per quanto riguarda l'effettiva iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'esistenza di procedura concorsuale in corso o pregressa, mediante interpello/acquisizione diretta del relativo documento attraverso il circuito verifichePA;

➤ Per quanto riguarda il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 313 del 14.11.2012, mediante interpello/ acquisizione del documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

➤ Per quanto riguarda il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 313/2012, mediante interpello/acquisizione del documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

➤ Per quanto riguarda la certificazione di regolarità fiscale mediante interpello/acquisizione del documento rilasciato da parte dell'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate;

➤ Per quanto attiene la certificazione dei disabili – ove e qualora se ne verifichino i presupposti - mediante interpello/acquisizione del certificato rilasciato da parte della Direzione Provinciale del lavoro, territorialmente competente;

➤ Per quanto attiene eventuali misure sanzionatorie, annotazioni ed eventuali varie a carico della ditta mediante interpello/acquisizione e/o diretta visura attraverso il sistema a ciò deputato del casellario informatico dell'AVCP ora ANAC;

➤ Per quanto riguarda inoltre la regolarità contributiva mediante interpello/acquisizione e/o diretta visura tramite il percorso telematico dedicato transitando sullo specifico sportello previdenziale/assicurativo o cassa previdenziale e/o assicurativa di riferimento per lo specifico soggetto interessato;

Il concorrente è facultato, qualora sia eventualmente già in possesso di un esemplare di uno qualsiasi o più dei documenti di cui sopra, al fine di agevolare ed accelerare il lavoro della Stazione Appaltante, potrà esibire gli stessi, di propria iniziativa e/o a richiesta della Stazione Appaltante, avendo cura di apporre, però, ad ognuno di essi, la conformità al proprio originale posseduto ed allegando alla dichiarazione di conformità, fotocopia del proprio documento di identità o altro documento considerato equipollente per conferire piena validità giuridica agli stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., nelle more di eventuali – se necessarie – ulteriori acquisizioni d'ufficio secondo le rituali procedure ANAC.

In questi casi, ovviamente, non è richiesta la firma digitale.

Per quanto compatibile si potrà far ricorso alle disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 86 introdotto dall'articolo 1, 16° comma del decreto legge 32/2019 convertito in legge 55/2019 che così dispone: " Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto." (comma introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 55 del 2019);

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Il plico virtuale contenente l'offerta e tutta la correlata documentazione deve essere immesso nella piattaforma elettronica del circuito Mepa, **entro le ore 11:59 del giorno 06.12.2019.**

Il plico virtuale deve contenere al suo interno tre buste sempre di tipo virtuale distinte in:

**Busta virtuale A - Documentazione amministrativa;**

**Busta virtuale B - Offerta tecnica;**

**Busta virtuale C - Offerta economica.**

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta virtuale dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara.**

**CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

Nella busta "**A – Documentazione amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

**a) Domanda di conferma della propria volontà di partecipazione**, sottoscritta in forma/modalità digitale dal Legale Rappresentante del concorrente;

La domanda può essere sottoscritta sempre in forma/mdalità digitale anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

**La domanda/conferma dovrà indicare:**

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del codice dei contratti pubblici;

**b) dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in aggiunta alla compilazione del Modello DGUE, con la quale il concorrente:

b.1) attesta la situazione personale (*possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione*);

b.3) attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale;

b.2) attesta il possesso dei requisiti ovvero delle capacità speciali;

**c)** limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

**d)** attesta di aver effettuato **autonomamente il sopralluogo nell'area del sito oggetto dell'intervento da progettare;**

**e)** indicazione del professionista (***un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato***) **incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice nonché l'indicazione del professionista facente parte del gruppo di lavoro, in associazione o in altra forma consentita dalla disciplina di gara o di settore, incaricato dello svolgimento dell'incarico di geologo e di agronomo;**

**f)** limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice:

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi:

- dichiarazioni relative alla situazione personale (*possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione*) e al possesso dei requisiti di cui

ai punti 3.1 , 5 e 6 del presente disciplinare, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

f.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

**g)** limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice:

g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (*mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2*);

g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;

g.4) le società consorziate di cui al punto i.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 , 5 e 6 ;

**h)** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli stati membri dell'Unione Europea.

**i)** limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

i.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

i.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

**l)** in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;

l.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:

- attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;

l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale **il soggetto ausiliario si obbliga**, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, **che devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

*(Ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice: Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di*

## LETTERA DI INVITO A GARA/RICHIESTA DI OFFERTA

studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.)

**m) PASOE** di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

**n)** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

**1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:**

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

**2. dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

**3. accetta**, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ivi incluso il presente documento disciplinante la gara in trattazione;

**4. dichiarazioni varie da rendere così come specificatamente enucleate nel modello D.G.U.E. allegato e che deve essere compilato e firmato a cura di ciascun operatore economico concorrente all'interno del quale trovansi, tra l'altro, le dichiarazioni di adesione espressa al Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli in data 10.10.2007;**

**o)** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

**(oppure),**

c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

**p)** attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

d.

**q) tutte le altre varie dichiarazioni, così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante ponendo particolare attenzione a tutte le parti di esso inclusa la parte VI dello stesso;**

**Con l'occasione si precisa che è consentito all'operatore economico di limitarsi a compilare, qualora ed ove ne sussistano naturalmente i presupposti, per esigenze di economia e semplificazione della procedura, soltanto la sezione § della parte IV "Criteri di selezione" senza compilare nessuna altra sezione della parte IV medesima.**

**q)** Tutta l'ulteriore residuale documentazione così come derivante dagli obblighi di cui alla presente disciplina di gara.

**Si ribadisce che la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia**

**fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**

### **ESPLICAZIONI SUL DIRITTO DI ACCESSO**

In relazione al diritto di accesso agli atti di gara si rappresenta che esso costituisce un diritto di accesso strettamente collegato alla sola esigenza di difesa in giudizio, per cui presuppone un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta, da condurre in riferimento alle caratteristiche della singola fattispecie (cfr. C.G.A.R. Sicilia, sentenza n. 324 del 23 settembre 2016) e che per offerte si ritiene che, con tale termine, si intende e si intenderà tutta la documentazione di partecipazione alla gara senza alcuna distinzione tra quella amministrativa, quella tecnica e quella economica. Ciò in quanto la disposizione di cui innanzi, come anche gli artt. 32 e 33 del Codice degli Appalti, inerenti l'aggiudicazione, fanno riferimento all'offerta, senza alcuna distinzione tra la documentazione amministrativa e quella tecnica o economica. Infatti, ove il Codice ha voluto considerare solo l'offerta tecnica e/o economica l'ha fatto espressamente (ad es., art. 58, comma 6, art. 83, comma 9, art. 95, comma 10, art. 144, comma 1). Del resto, una diversa opzione interpretativa configgerebbe con criteri di logica e con ragioni di economia di procedura, senza che l'interpretazione fornita possa in alcun modo pregiudicare gli interessi difensivi dei concorrenti **che, una volta avvenuta l'aggiudicazione,** potranno chiedere l'accesso a tutta la documentazione di gara, fermo restando, nei limiti di legge e delle proprie responsabilità, i poteri del soggetto che presiede alla richiesta di accesso agli atti di valutare la stessa secondo i tempi e le disposizioni dettati dall'articolo 53 del codice dei contratti pubblici.

*La stazione appaltante attraverso il soggetto competente si riserva dunque di valutare la compatibilità ed ammissibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;*

#### **1) Nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e, specificatamente:**

##### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

1. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

##### **nel caso di GEIE già costituito**

2. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

3. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.

##### **nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituiti**

4. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;

**In alternativa**, le precedenti specifiche distinte dichiarazioni inerenti **l'assenza dei motivi di esclusione** e le altre varie dichiarazioni di insussistenza dei motivi ostativi all'appalto nonché **sul possesso dei requisiti e delle capacità speciali di selezione**, potranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche solo **attraverso la compilazione, in ogni caso obbligatoria, del DGUE**, disponibile nella documentazione di gara in formato **doc**, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e completato con le dichiarazioni integrative apposte dalla stazione appaltante.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni in esso rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii.

La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara congiuntamente alla ulteriore richiesta documentazione e adempimenti da rendere da parte del concorrente.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato come segue:

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – **tutte le sezioni**;
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – **tutte le sezioni**;

✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: **Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative ovvero, in alternativa, l'operatore economico potrà fornire alla Stazione Appaltante "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione" compilando esclusivamente, ove ne sussistano i presupposti, la Sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della stessa.**

✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – **tutte le dichiarazioni ivi contenute.**

Il **DGUE** dovrà essere sottoscritto in forma/modalità digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE** dovrà essere compilato e sottoscritto in forma/modalità digitale (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

**Nel caso di Consorzio di cui all'art. 46, c.1 lett. f), del D. Lgs. 50/2016, il DGUE** dovrà essere compilato e sottoscritto in forma/modalità digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**).

#### **CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"**

Nella busta "**B-Offerta Tecnica**", al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi riportati nel paragrafo afferente i "**Criteri di valutazione/aggiudicazione**", deve essere inserita tutta la documentazione posta a cura ed onere dell'operatore economico concorrente, secondo le modalità e contenuti più appresso indicati e che sostanzialmente deve tendere a mettere in grado la Stazione Appaltante, comunque ed in ogni caso, attraverso il vaglio della documentazione d'offerta tecnica prodotta, di poter valutare in modo puntuale le varie peculiarità e proposte distinte per ogni singolo elemento e parametro di riferimento di cui ai riquadri riportanti le tabelle "A", "B" e "C" dei Criteri di valutazione.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, **segreti tecnici o commerciali** e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche ed in base ai principi di sana e leale collaborazione tra le parti in causa, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Codice.

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.

L'Offerta Tecnica non può:

- 1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- 2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- 3) in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

**La documentazione e le relazioni costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lett. d, del Codice) ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall'articolo 90 del Codice.**

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del codice dei contratti pubblici, la documentazione e la documentazione costituente l'offerta tecnica, **devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.**

Più in particolare la busta "**B – Offerta tecnica**" deve contenere ed essere composta dai documenti di seguito indicati.

#### **A. CON RIFERIMENTO ALLA «PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA» INDICATE NELLA TABELLA A:**

- rappresentazione e descrizione di n. 2 (due) servizi svolti per gli interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed ovviamente

selezionati e scelti tra quegli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

I servizi, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, devono porre in evidenza, in particolare, le caratteristiche di rispondenza alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista dell'inserimento ambientale all'interno della specifica area d'intervento;

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata in formato A4, composta dai principali elementi identificativi del servizio, con non più di 30 (trenta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti;

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 20 (venti) cartelle in formato A4, con non più di 30 (trenta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti.

Alla relazione, che deve essere articolata in capitoli o parti distinte, in modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza, possono essere allegati grafici, eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;

**B. CON RIFERIMENTO ALLE «CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA» INDICATE NELLA TABELLA B:**

- relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri e sub-criteri di valutazione, in particolare:

1) indicazioni sulla qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale;

1.1) sulla rispondenza alle esigenze della committenza/utenza e al generale contesto territoriale e ambientale delle eventuali proposte migliorative rispetto al livello progettuale precedente a quello a base di gara;

2) sulla adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale;

2.2) sulla Coerenza con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto, in ragione delle caratteristiche tecnico/ambientale del progetto in questione.

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo di 20 (venti) cartelle in formato A4, con non più di 30 (trenta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti.

Alla relazione, che deve essere articolata in capitoli o parti distinte, in modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza, possono essere allegati grafici, eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;

**C. CON RIFERIMENTO AL CRITERIO PREMIANTE RELATIVO AI CAM "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 l'operatore economico invitato dovrà fornire:**

1) una descrizione delle attività svolte con la qualificazione di esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (*rating systems*) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well);

2) nel caso in cui non si configuri la previsione di cui al precedente punto 1 per ottenere anche il minimo del punteggio attribuibile la proposta redatta da una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) deve avere al suo interno almeno un professionista di cui al punto precedente.

Si lascia libertà di presentazione purchè la documentazione sia utile allo scopo dimostrativo e di supporto alla propria attività; si raccomanda di non essere inutilmente prolissi.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; **Si ricorda che il concorrente è tenuto ad indicare il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;**

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

**Note di carattere generale in merito alle formalità della documentazione dell'offerta tecnica.**

Per cartelle si intendono facciate occupate da forme scritte o grafiche;

Le relazioni devono essere articolate in capitoli o parti distinte, in modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza;

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alla relazione.

Si ribadisce che le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice.

L'Offerta tecnica deve pertanto contenere in buona sostanza gli elementi utili a permettere la valutazione e successiva determinazione del punteggio che la commissione giudicatrice attribuirà agli elementi qualitativi indicati nella presente lettera d'invito/disciplinare; saranno attribuiti zero punti per tutte le eventuali voci che non risulteranno adeguatamente specificate nell'Offerta tecnica.

Non è stato predisposto alcun modello per la compilazione dell'Offerta tecnica per la quale, quindi, vige la libertà di forma nei limiti di cui sopra.

Si raccomanda al concorrente di strutturare e sviluppare l'Offerta tecnica secondo l'ordine dei requisiti di cui alle tabelle "A", "B" e "C" sopra riportate.

#### **CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"**

L'offerta economica dovrà essere resa attraverso la piattaforma telematica MePA.

L'offerta economica si concretizzerà mediante indicazione dell'aliquota percentuale che esprimerà, quindi, il valore di ribasso percentuale che si intende formulare rispetto all'importo di **€ 79.700,00** in cifra tonda come già pre-indicato nell'avviso pubblico ricognitivo prot. n. 15907 del 15/04/2019.

L'importo è senza considerare il valore aggiuntivo dei contributi previdenziali, del contributo cassa al 4% e dell'iva al 22%, come per legge.

Il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

#### **La eventuale mancata sottoscrizione in modalità digitale dell'offerta economica automaticamente generata dal sistema costituisce causa di esclusione dalla gara.**

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente (*nel caso in cui il Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice*), ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (*se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*);

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta in forma/modalità digitale, a pena di esclusione, **da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente** ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (*se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale*) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici partecipanti.

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

#### **Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa**

In ordine a quanto sopra si porta a conoscenza degli operatori economici concorrenti che la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (*Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017*): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs.50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica. Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute. In ogni caso quale norma procedimentale improntata al principio di lealtà tra le parti la stazione appaltante entro il termine di dieci giorni dalla data di scadenza delle offerte provvederà ad attivare a mezzo del soggetto/organo competente, telematicamente, la procedura di verifica della documentazione amministrativa prodotta da parte degli offerenti contenuta nella c.d. busta virtuale "A" – busta amministrativa – procedendo alla decretazione della loro esclusione e/o ammissione e trasferendo poi l'esito ed il tutto alla nominanda/nominata Commissione Giudicatrice che, a questo punto, procederà ad effettuare l'attivazione della procedura di apertura della busta virtuale B contenente la proposta dell'offerta tecnica e ad effettuare la valutazione ed attribuzione dei punteggi come da criteri tabellari "A", "B" e "C"; dopodiché la C.G. passerà alla fase ulteriore di apertura della busta virtuale "C" - offerta economica – per i

candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo di 40 (quaranta) affinché si possa passare poi alla fase di apertura, sempre in modalità telematica, dell'offerta economica.

**Per conseguire pertanto il passaggio alla fase successiva ciascun candidato deve ottenere il punteggio qualitativo di almeno 40 punti.**

A questo punto la Commissione Giudicatrice procederà a formulare la proposta di aggiudicazione al soggetto risultato vincitore secondo la graduatoria generata dall'esito della valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi esaminati.

La fase inerente il controllo della documentazione amministrativa sarà svolta dal Responsabile Unico del procedimento e/o in alternativa, dall'apposita commissione seggio di gara istituita/o ad hoc, per la trattazione delle offerte (cfr. Linee Guida dell'Anticorruzione n° 3-2016, paragrafo 5.2.).

Sulla base della documentazione contenuta nella busta **“A - Documentazione amministrativa”**, si procederà:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che nessuno dei consorziati di un **consorzio stabile**, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

L'organo o Il soggetto procedente, eventualmente, nella stessa seduta, o in successive sedute procederà, solo ed eventualmente se ritenuto necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e delle capacità speciali dei concorrenti, ferma restando **l'obbligatorietà di effettuare la verifica dei requisiti e della capacità speciali sull'aggiudicatario.**

Nelle precedenti fasi della procedura, la stazione appaltante potrà verificare la sussistenza dei requisiti generali e capacità speciali, **esclusivamente e solamente sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dalle presenti disposizioni di gara.**

**Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica e valutazione delle offerte.**

Terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa, la **commissione giudicatrice** che sarà successivamente incaricata dell'esame delle proposte d'offerta tecnica procederà telematicamente all'apertura della busta “B - Offerta tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. Dopodiché la medesima Commissione nella stessa riunione o in altra/e successiva/e procederà a determinare, l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la metodologia prevista.

#### **SOGLIA DI SBARRAMENTO QUALITATIVO ED I PRINCIPI E MODALITA' APPLICATIVE DELLA RIPARAMETRAZIONE**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se per ciascun singolo criterio o singolo sib-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo ovvero 70 punti per la parte qualitativa - ed a 30 punti per la parte quantitativa - tale punteggio viene assoggettato alla procedura di riparametrazione.

La riparametrazione dei punteggi tecnici viene effettuata con riferimento al punteggio totale attribuito all'interno della singola tabella per ciascun sub-criterio ove esistente tale distinzione e/o criterio.

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta – eventualmente - la distribuzione del punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Va però opportunamente precisato che la stazione appaltante allo scopo di assicurare un livello di qualità apprezzabile introduce la c.d. **“soglia di sbarramento qualitativa”** impedendo a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente (a quanto discrezionalmente viene qui

prefissato, quale lex specialis di gara) **ad un punteggio di almeno 40 punti** quale soglia di sbarramento c.d. rigida sul totale di 70 punti che si potrà attribuire alla proposta d'offerta tecnica.

Tale filtro ovvero la soglia di sbarramento va operato con riferimento ai valori assoluti delle offerte tecniche ovvero al risultato derivante dall'applicazione dei punteggi e sub-punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri di valutazione, avendo questi ultimi un significato funzionale proprio. **Pertanto, si chiarisce ancora una volta**, che la soglia di sbarramento o soglia di qualità come dir si voglia, **sarà effettuata rispetto ai punteggi NON riparametrati** evitando così che la riparametrazione, in quanto volta solo ad operare un opportuno riequilibrio del punteggio tecnico e mantenere il rapporto corretto con il peso dell'offerta economica, influisca sulla selezione dei minimi standard cui si vuole subordinare l'ammissione dell'offerta alla fase di verifica successiva, e consenta così ad offerte oggettivamente prive di requisiti minimi di qualità di superare quel filtro che la soglia è appunto preordinata al contrario ad assicurare.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'"Offerta Tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

**Secondo quanto già disposto dall'articolo 266, comma 3 del DPR 207/2010 e confermato dall'ANAC con le Linee Guida n° 1 (Cap.VI paragrafo 1.7.1) , approvate con delibera 973/2016 e successivamente aggiornata con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21.02.2018, si precisa che qualora la valutazione dell'offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio minimo pari ad almeno a 40 in occasione della fase di valutazione ed attribuzione del punteggio di natura qualitativa, rispetto al punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica pari a 70, il concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all'apertura della busta "C - Offerta Economica" presentata dal medesimo concorrente.**

Pertanto, si ribadisce, non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quei concorrenti i cui punti attribuiti dalla Commissione Giudicatrice in relazione al criterio di valutazione degli elementi di natura qualitativa di cui alle tre tabelle sopra riportate, **nella fase temporale ANTE RIPARAMETRAZIONE, non abbiano conseguito il punteggio c.d. "soglia di sbarramento" o "soglia di qualità" di almeno 40 punti determinata come innanzi spiegato.**

La Commissione Giudicatrice a conclusione delle operazioni di valutazione del progetto di offerta qualitativa , procederà a comunicare a ciascun concorrente i punteggi conseguiti relativamente al **criterio di valutazione qualitativa, con apposita nota scritta – ricettizia delle risultanze delle operazioni di gara – ivi incluse le attività di riparametrazione – o mediante la trasmissione del relativo verbale delle operazioni di gara.**

Successivamente la Commissione Giudicatrice procederà quindi all'apertura delle buste "**C - Offerta economica**" **riepilogando a verbale** i ribassi offerti da ciascun candidato.

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, l'organo (soggetto) deputato all'espletamento delle operazioni di gara redigerà la graduatoria e **proporrà l'aggiudicazione** dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta ovvero quella economicamente più vantaggiosa.

Il contratto verrà stipulato poi per scrittura privata attraverso l'invio a sistema del Documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore; è richiesta, in aggiunta e nelle medesime modalità, la firma **del contratto di incarico della progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.**

L'aggiudicazione definitiva avverrà, previa verifica della proposta di aggiudicazione (provvisoria) con l'approvazione del/i verbale/i e degli atti di gara e diverrà efficace con la verifica dei prescritti requisiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 7 del codice dei contratti pubblici.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dell'intervento in appalto, ai fini

dell'immediata esecuzione dell'intervento con la formula "sotto riserva di legge" nelle more della stipulazione del contratto.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica nel percorso telematico nell'apposita area dedicata alle "Comunicazioni".

La Stazione Appaltante potrà procedere a formulare la proposta di aggiudicazione avente la caratterizzazione di natura analoga a quella dell'ex aggiudicazione provvisoria.

L'offerta è vincolante per il periodo indicato dalla specifica e generale disciplina di gara e, in caso di mancata indicazione, per **centottanta (180) giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Resta salva ed impregiudicata per la Stazione Appaltante la possibilità di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 32, comma 4, ultimo periodo del codice dei contratti degli appalti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni la **proposta di aggiudicazione** (corrispondente alla ex aggiudicazione provvisoria) è soggetta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi tali termini, la **proposta di aggiudicazione** si intende approvata.

La Stazione Appaltante ovvero l'organo competente della stessa, dunque, previa **verifica della PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (quella definita ante nuovo codice aggiudicazione a carattere provvisorio)** ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, potrà provvedere all'aggiudicazione che, in questo caso, varrà a titolo di **AGGIUDICAZIONE avente il carattere di aggiudicazione definitiva.**

Tale appena suddetta aggiudicazione non equivale comunque ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

**L'AGGIUDICAZIONE (quella definitiva) DIVENTA COMUNQUE EFFICACE DOPO LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI, che potrà avvenire, per una parte dei requisiti a carattere generale, a norma di quanto previsto dall'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.**

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi d'urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del codice dei contratti pubblici. L'esecuzione anticipata è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale **ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare**, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

*Il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.*

**Il contratto** verrà stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a sistema del Documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore con richiesta, in aggiunta, di carattere preliminare e propedeutico, anche, della firma delle **Condizioni particolari di contratto** appositamente predisposte dalla Stazione Appaltante ad integrazione e completamento delle condizioni generali del contratto elaborate direttamente dalla Consip/Mepa.

La Stazione Appaltante, attraverso la piattaforma elettronica di acquisizione utilizzata per l'acquisizione, procederà in un primo momento, all'invio all'operatore economico affidatario dell'intervento delle **Condizioni di contratto che dovrà provvedere ad apporre** la propria sottoscrizione con firma digitale provvedendo a rispedirlo immediatamente alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, una volta acquisito tale documento firmato digitalmente lo stesso verrà allegato, per formarne parte integrante e sostanziale, del/al **"Documento di stipula del contratto" scaricato/generato** automaticamente dal Sistema – e sua firma ed effettuazione dell'upload - pervenendo così all'avvio ed al perfezionamento della fase conclusiva di contratto che, solo a questo punto, costituirà l'insorgenza effettiva ed efficace del sinallagma contrattuale tra le parti.

**In merito a quanto sopra si evidenzia che il contratto di acquisizione della prestazione oggetto della gara con il soggetto aggiudicatario prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui, dunque, il Documento di stipula del contratto viene caricato a Sistema e firmato digitalmente dalle parti costituite, ai sensi delle vigenti disposizioni di settore.**

**In ogni caso, quale norma temporale, si fissa nel 60 (sessantesimo) giorno a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, il termine per la stipula del contratto, salvo un diverso termine previsto nella documentazione di gara (bando/avviso/disciplina di gara/richiesta di offerta/lettera di invito a gara) ovvero nell'ipotesi di differimento del termine espressamente convenuto e/o d'intesa con l'aggiudicatario. Per le altre ipotesi di legge si fa espresso rinvio alle relative disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50-2016 e ss. mm. ed ii.**

In ordine alla forma del contratto si ricorda che l'art. 13, comma 1 del d.l. n. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012 stabilisce che "per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604."

Si evidenzia che il testo dell'articolo 13 suddetto limita il beneficio dell'esenzione ai soli contratti di acquisto di beni e servizi, come specificato in due punti della medesima disposizione e, come peraltro, definito dalla stessa rubrica dell'articolo che delimita l'oggetto della norma intitolandola "semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi".

La giurisprudenza della Corte dei Conti in merito ha rilevato che l'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria – per gli acquisiti di beni e servizi - è stata prevista dal legislatore quale conseguenza della modalità seguita per addivenire all'acquisto mediante l'utilizzo di strumenti informatici e senza il ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, ivi compresa la stipula di contratto in forma pubblica.

Va infine segnalato che le regole per l'e-procurement definite da Consip e applicabili agli acquisti – di beni e servizi - effettuati mediante il MEPA si rifanno all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede espressamente, al comma 5 che i contratti conseguenti ad affidamenti con il mercato elettronico (utilizzabili entro la soglia comunitaria, iva esclusa) siano stipulati mediante scrittura privata.

E' fatta salva la facoltà se non l'obbligo da parte della stazione appaltante di procedere nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nel capitolato tecnico prestazionale, fermo restando e salvo ogni altro adempimento discendente dall'applicazione delle procedure e/o adempimenti – ove e se dovuti in base al valore dell'appalto - in materia di protocollo di legalità, in materia di comunicazione antimafia e comunque, in materia di pubblicità dell'esito di gara da effettuarsi in analogia alla disposizione di cui all'articolo 334, comma 2 del D.P.R. 207/2010 mediante avviso di post-informazione pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ed eventualmente all'Albo Pretorio.

Ai fini della stipula del contratto va evidenziato che non si applica, per il presente affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico, nel caso di specie, della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del Codice Appalti, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) del "Codice Appalti".

## **SPECIFICAZIONI SULLA METODOLOGIA DI CONDUZIONE DELLA PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA**

La metodologia è quella stabilita ed obbligatoria indotta - nelle varie fasi - dal manuale d'uso *del Sistema di E-Procurement per le amministrazioni* - procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata in base al miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa) ed in particolare dell'ultimo aggiornamento del manuale medesimo operato dalla Consip/Mepa in data 25.07.2018 con particolare riferimento ai paragrafi 6 "Valutazione delle offerte", 7 "Esame delle offerte", 8 "Aggiudicazione delle offerte" e 9 "Altre funzionalità" con i relativi sotto capitoli nonché, comunque, secondo le disposizioni della normativa generale di rango primaria e/o specifica, applicabile alla gara.

Si fa espressa precisazione che tutte le operazioni di calcolo e tutte le ulteriori attività del seggio di gara, della Commissione Giudicatrice o di altro soggetto/organo competente (RUP e/o Dirigente) verranno effettuate a parte in modo tradizionale e successivamente riportate in verbale sia pure in sunto che sarà poi trasmesso agli operatori economici concorrenti ammessi e, ciò, indipendentemente da quanto prodotto telematicamente dal sistema Me.P.A.

In ogni caso, in omaggio al principio di leale e reciproca collaborazione tra le parti, quale canone di conoscenza e consapevolezza dell'azione della Pubblica Amministrazione e, in particolare, delle specifiche attività procedurali di gara, si evidenzia che la gara si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma elettronica la quale è in grado di tracciare con assoluta garanzia le fasi della procedura selettiva ragion per cui il principio di pubblicità delle sedute deve essere oggi rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle maggiori peculiarità, specificità e garanzie che l'evoluzione ed i progressi della tecnologia hanno consentito e consentono di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche. Infatti l'utilizzo della piattaforma

elettronica, allo stato, supportando le varie fasi di gara, assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, posto che in ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa, quella tecnica e quella economica e, dunque, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato. Infatti, le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità e della data e ora di marcatura; l'affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa. Nella gara telematica la conservazione dell'offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l'imposizione dell'obbligo di firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte.

In conclusione è stato affermato dalla giurisprudenza che quando la procedura di affidamento svolta attraverso modalità telematiche.....le stesse, per loro natura, consentono di poter tracciare attraverso i "log di sistema", ovvero ogni singolo e specifico momento procedimentale, così da escludere ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema.

### **OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Nel caso di specie la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quindi dei corrispondenti punti massimi previsti dalla specifica disciplina di gara. **Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

La stazione appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso si presenti la fattispecie di cui all'articolo 97, comma 3 del codice dei contratti il soggetto che presiede la gara ovvero il Presidente della Commissione Giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento il quale procede alla verifica delle giustificazioni ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della stessa commissione giudicatrice precedentemente nominata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:**

- a) verificando, uno per volta, in modo progressivo oppure contemporaneamente per tutte le migliori offerte, che appaiano anormalmente basse fino a giungere all'individuazione della migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e della relativa proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le proprie spiegazioni/giustificazioni; nella richiesta, la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito delle attività conseguenti alla prestazione da affidare e rendere;
- c) all'offerente è assegnato un termine non superiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni/giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante l'apposita Commissione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni/giustificazioni fornite;
  1. la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle spiegazioni/giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- e) La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni/giustificazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile e/o in contrasto con le disposizioni di settore nonché di quelle di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 97 del codice dei contratti pubblici.

**Per quanto non previsto dal presente documento di gara (lettera di invito a gara/Richiesta di offerta) alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 97 del Codice.**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA – DATI SENSIBILI**

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (breviter RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e di quanto disposto poi dal Comune di Sorrento con delibera di Giunta Municipale n. 131 del 25.05.2018 si evidenzia che il Comune di Sorrento tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Pertanto, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito G.D.P.R.), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Sorrento, informa i soggetti a vario titolo che interloquiscono con la Stazione Appaltante, di tutto quanto segue:

#### **1 - Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Sorrento, con sede municipale in Sorrento alla Piazza Sant'Antonino n. 1/14 – 80067 - Sorrento (Na);

e-mail: [info@comune.sorrento.na.it](mailto:info@comune.sorrento.na.it)

pec: [protocollo@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.sorrento.na.it)

Telefono centralino: 081.53.35.300.

Il Comune di Sorrento ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) il Dott. Andrea Colonna contattabile inviando una mail a: [rdpprivacy@comune.sorrento.na.it](mailto:rdpprivacy@comune.sorrento.na.it) o telefonando allo 081.53.35.293.

#### **2 - Finalità del trattamento dei dati**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario:
- per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

#### **3 - Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

#### **4 - Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b G.D.P.R.);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c G.D.P.R.); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e G.D.P.R.).

#### **5 - Dati oggetto di trattamento**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 G.D.P.R..

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.

Tali dati sono trattati, come nel caso di specie, per le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture di cui al codice appalti.

#### **6 - Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

1. ai soggetti nominati dal Comune di Sorrento, quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
2. all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;

3. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) deputata alla vigilanza e regolazione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
4. al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l'affidamento di incarichi professionali;
5. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
6. all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
7. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del G.D.P.R..

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Sorrento o nei casi previsti dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, anche eventualmente nella sezione dedicata dell' "Amministrazione Trasparente";

#### **7 - Trasferimento dei dati**

Il Comune di Sorrento non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **8 - Periodo di conservazione dei dati**

Il Comune di Sorrento conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Sorrento;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Sorrento; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

#### **9 - Diritti dell'interessato**

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del G.D.P.R., di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 G.D.P.R.;
- diritto alla rettifica - art. 16 G.D.P.R.;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 G.D.P.R.;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 G.D.P.R.;
- diritto di opposizione - art. 21 G.D.P.R..

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec dell'Ufficio protocollo del Comune di Sorrento: [protocollo@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.sorrento.na.it)

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Sorrento e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

#### **10 - Diritto di reclamo**

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

#### **11 - Fonte di provenienza dei dati**

I dati personali sono conferiti dall'interessato.

Il Comune di Sorrento può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

#### **12 - Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Sorrento.

#### **13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Il Comune di Sorrento, allo stato, in relazione al "Trattamento dei dati" non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, G.D.P.R..

**14** Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui

all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

**15** Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del soggetto che si è aggiudicato l'appalto acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nella presente informativa;

**16.** Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

**17.** In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

**18.** Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

**19.** Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

#### **DISCIPLINA PECULIARE DI CUI AL D.P.R. 445/2000**

Si fa presente che le dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e sulla insussistenza dei motivi di esclusione o comunque ostativi all'ammissione e/o partecipazione alla gara, sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 76, comma 1°, del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. che così recita: "*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*". Inoltre, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, si ricorda che qualora dall'eventuale controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o ancora tramite l'apposita **Area Comunicazioni della piattaforma Mepa**.

In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di rete di imprese, la comunicazione recapitata al **mandatario capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.**

**In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'art. 89, comma 9 del codice dei contratti pubblici.**

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o nella presente lettera di invito a gara/richiesta di offerta, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti mediante una qualunque delle modalità ammesse dalla norma.

In relazione al disposto di cui all'art. 29, comma 1 del nuovo Codice, il quale reca disposizioni in materia di trasparenza, si fa presente che esso va combinato con il disposto dell'art. 76 comma 2-bis del predetto Codice che impone l'avviso ai candidati ed ai concorrenti del provvedimento con il quale

sono determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti; va, in proposito evidenziato che lo scopo della norma, come d'altronde ivi espressamente stabilito, deve essere ravvisato, oltre che in una generica esigenza di trasparenza, in quello di consentire il tempestivo esercizio del diritto all'impugnativa dell'ammissione o della esclusione da parte di chi vi ha interesse; quindi il disposto va letto in stretta correlazione con lo spirito della norma di cui al peculiare disposto dell'articolo 76, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici laddove prescrive specifici obblighi di informazione e comunicazione in capo alla stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali.

*Pertanto, al fine di assecondare il dettato normativo di cui sopra, si stabilisce che in base al comma 1 dell'art. 77 del Nuovo Codice degli appalti, l'organo deputato o il soggetto competente che effettua la valutazione delle offerte provvederà ad emettere un proprio giudizio di ammissibilità o di esclusione dal procedimento di gara anche con riferimento alla documentazione amministrativa, quale commissione/seggio di gara istituito ad hoc se non diversamente ed altrimenti determinato. Di conseguenza, analogamente a quanto sostenuto dall'ANAC nel disciplinare i criteri per la nomina della Commissione per le gare di propria competenza durante il periodo transitorio di cui alla deliberazione n. 620 del 31 maggio 2016, pubblicata sul sito il 18 giugno 2016 si stabilisce, quale specifica normativa di gara (lex specialis di gara), che le determinazioni di ammissione e/o di esclusione adottate dal competente organo o soggetto che dir si voglia, in seguito all'esame della documentazione amministrativa, costituiranno esse stesse ed equivarranno a provvedimento così come richiamato dall'articolo 76 comma 3 del Codice e, ciò, al fine di demandare all'organo e/o soggetto competente al giudizio di ammissibilità e valutazione, ovvero al seggio di gara ove e se istituito ad hoc, per motivi di opportunità, l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo a tale organo la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.*

#### **Corrispettivo ed anticipazione contrattuale**

In via generale, ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici sul valore del contratto di appalto potrà essere calcolato e riconosciuto l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è però subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia dovrà essere poi gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il corrispettivo per l'esecuzione della prestazione sarà quello risultante dall'Offerta dell'Esecutore in risposta ed adesione alla procedura della relativa gara diramata dalla Stazione Appaltante o di chi legittimato per essa.

Il Corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.

L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente e se dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Esecutore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati con il corrispettivo d'appalto.

In generale il corrispettivo dovuto per la prestazione dei servizi oggetto di appalto viene determinato a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Esecutore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o

aumenti dei prezzi concordati tra le parti.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ove e se applicabile.

### **PENALI**

Al contratto di appalto si prevede l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La percentuale e/o l'importo delle penali viene indicato nella specifica documentazione tecnico-amministrativa afferente lo specifico procedimento di affidamento.

### **CONTROVERSIE - PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede di Napoli, secondo la procedura, tempi e modalità previsti dalla normativa in materia di contenzioso amministrativo.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario se non diversamente disposto dalla legislazione di settore applicabile al caso di specie.

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 206, 208 e 209 del codice dei contratti pubblici in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Quanto contenuto e disposto nel presente documento di gara con funzione di "lex specialis di gara" prevale su eventuali altre e diverse previsioni e/o prescrizioni rilevabili da tutta la restante documentazione di gara e che siano potenzialmente o di fatto in contrasto o incoerenti con le statuizioni qui stabilite.

Comunque si stabilisce altresì che eventuali clausole e/o prescrizioni qui inserite ovviamente non supportate da previsioni del codice o da altre disposizioni di legge sono da ritenersi comunque nulle, ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del decreto legislativo n° 50-2016.

### **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE**

**Si rinvia e si farà riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 110 del codice dei contratti pubblici così come sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge n° 55/2019.**

### **ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso agli atti del procedimento oggetto del presente documento di gara di cui all'articolo 53 del codice dei contratti pubblici, può essere esercitato, secondo la tempistica, le modalità e prescrizioni di cui alla pertinente disposizione del codice degli appalti, mediante richiesta scritta motivata da inviarsi al Dirigente del Terzo Dipartimento ed al responsabile del procedimento attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata ai seguenti rispettivi indirizzi: [dirigente3dip@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:dirigente3dip@pec.comune.sorrento.na.it) e responsabile Unico del Procedimento al seguente indirizzo: [dirigente4dip@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:dirigente4dip@pec.comune.sorrento.na.it).

La materia dell'accesso agli atti di gara e quella della riservatezza sono disciplinate dalla specifica normativa introdotta dall'articolo 53 del decreto legislativo del 18.04.2016 n° 50 e ss. mm. ed ii. il quale, per la parte che interessa, viene appresso riportata e che costituisce, naturalmente, riferimento anche per la specifica procedura di acquisizione dei lavori/del servizio/della fornitura di beni, posta in essere:

" 1. Salvo quanto espressamente previsto nel decreto legislativo n° 50-2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fatta salva la disciplina prevista nel decreto legislativo n° 50-2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto

## LETTERA DI INVITO A GARA/RICHIESTA DI OFFERTA

richiesta di invito che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n° 50-2106 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n° 50-2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, **del direttore dell'esecuzione** e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla Stazione Appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.”

Si fa riferimento altresì, ove attivata la procedura di acquisizione sulla piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle disposizioni riportate nel “Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni, qui appresso riportate:

“L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art. 53 del Codice degli Appalti e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa presso la Stazione Appaltante è attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti di gara va consentito indistintamente sia nella forma della visione sia in quella dell'estrazione di copia dei documenti. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, e a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.”

### COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Nel caso di specie i termini concessi all'operatore economico concorrente si ritengono congrui in ragione degli adempimenti ed oneri semplificati e della modulistica messa a disposizione dei concorrenti.

### Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito a gara/richesta di offerta e da intendersi richiamati nel successivo contratto d'appalto:

a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il successivo decreto correttivo del 19.04.2017 n° 56 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni;

b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le sole parti di esso rimaste tuttora operanti ed applicabili alla procedura di acquisizione;

c) le Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione ed il Manuale d'uso della “Procedura di acquisto tramite RDO con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa”;

d) le condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;

e) il Capitolato d'Oneri per l'Abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

f) il Capitolato d'Oneri ed al suo allegato 18 quale Capitolato Tecnico a corredo associato al

bando di abilitazione presenti nella piattaforma Consip/Mepa per l'esecuzione del seguente specifico servizio:

1. “Servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” - sottocategoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione”

g) tutta la documentazione di cui alla previsione d'intervento che corredata ed è allegata al presente documento di gara/invito a gara con funzione di Richiesta d'Offerta ovvero lex specialis di gara con relativa modulistica;

h) Il presente documento di gara viene altresì corredato dal modello DGUE predisposto – ed integrato – dalla stazione appaltante.

**La documentazione di gara, oltre al presente documento di gara**, è costituita altresì dalla relativa progettazione definitiva dell'intervento e da tutta la modulistica allegata, come da specifica elencazione di seguito riportata:

Elaborati del progetto definitivo come approvato dalla Delibera di Giunta Municipale n° 227 dell'1.8.2017:

- A.1 Relazione generale;
  - A.2 Relazione geologica;
  - A.3 Verifiche di stabilità;
  - A.4 Stratigrafia;
  - A.5 Documentazione fotografica;
  - A.6/2 Elaborato grafico espropri/occupazione;
  - A.7 Relazione paesaggistica;
  - A.8 Relazione di calcolo preliminare delle strutture;
  - A.9 Capitolato speciale d'Appalto;
  - A.10 Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
  - A.11 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
  - B.3 Sezione stratigrafica 1:200;
  - B.4 Sezione stratigrafica 1:500;
  - B.5 Sintesi interventi;
  - B.6 Stralcio planimetrico con intervento di progetto;
  - B.7 Pianta carpenteria e sezioni Ponte “Fontanelle”;
  - B.8 Tipologie interventi strutturali: carpenterie e dettagli costruttivi;
- Piano particellare grafico e descrittivo di esproprio/occupazione;

mentre, la relativa corrispondente **modulistica** è la seguente:

Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**);

Modello di Domanda di conferma di partecipazione alla gara d'appalto + dichiarazioni;

Modello di Dichiarazione del Soggetto ausiliario;

Modello di Dichiarazioni dei vari soggetti;

Modello di Dichiarazioni sulla capacità tecnico/organizzativa ed economico-finanziaria;

Calcolo afferente la determinazione del corrispettivo prestazionale;

Bozza in PDF delle “Condizioni particolari di contratto”;

Si allega, anche copia in PDF del protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli, in data 10.10.2007.

### **Riserva di aggiudicazione**

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare lo specifico procedimento di gara posto in essere;
  - b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del codice dei contratti pubblici;
- La Stazione Appaltante si **riserva altresì la facoltà** di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del Regio Decreto n° 827/1924.

### **In ordine all'affidamento:**

**la stazione appaltante rende partecipe il concorrente** che si riserva la facoltà di poter procedere, in ogni caso, alla revoca e/o annullamento della procedura di aggiudicazione a suo insindacabile giudizio - o per qualsiasi ragione di interesse pubblico anche sopravvenuta, e/o annullamento della procedura di aggiudicazione - che comportino una diversa finalizzazione della spesa senza che con ciò possano sorgere o possano essere accampati diritti di qualsiasi genere e/o richieste di recupero/risarcimento di spese da parte della ditta vincitrice della gara o comunque di qualsivoglia specie di pretesa e che procederà all'impegno di spesa nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili e/o acquisibili

dall'Ente senza che la mancata piena provvista possa essere oggetto di qualsiasi pretesa di risarcimento o mancato utile da parte della ditta aggiudicataria;

**la Stazione Appaltante pertanto si riserva, quindi in tal caso**, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara d'appalto o qualora già aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui successivamente all'indizione della gara d'appalto intervengano provvedimenti di revoca del finanziamento dell'opera e/o condizioni sopravvenute di incompatibilità dell'intervento stesso col rispetto delle regole di finanza pubblica vigente;

**REVOCA DELL'AFFIDAMENTO E CLAUSOLE/FORME DI RISOLUZIONE O DECADENZA DEL CONTRATTO/RAPPORTO**

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente l'affidamento in ogni momento, in particolare quando la ditta sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente l'affidamento in ogni momento quando l'operatore economico esecutore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni cui è subordinato lo stesso ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico comunale ovvero non produca la documentazione richiesta.

La rescissione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta, **anche eventualmente in deroga ad altre e diversa formalità delle Regole di E-procurement**, previa formale contestazione e comunicazione con solo cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dell'affidamento.

La stazione appaltante in caso di mancata osservanza degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico di cui al D.P.R. 62/2013, procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso;

L'accertamento di un qualsiasi impedimento riferito alle fattispecie impeditive elencate dall'articolo 80 del decreto legislativo n° 50/2016 e ss. mm. ed ii., comporterà la decadenza del rapporto contrattuale instaurato ed il risarcimento al Comune dei danni arrecati.

**La stazione appaltante rende noto altresì che per la procedura d'appalto in questione:**

**1°) si procederà** all'applicazione della procedura informativa prevista in relazione agli adempimenti attuativi del **protocollo di legalità** stipulato tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli il 10.10.2007 qualora il valore da contrattualizzare sia di valore superiore ad euro 50.000,00 , al netto d'iva;

**2°)** Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di antimafia si fa presente che la normativa primaria di riferimento è il decreto legislativo n° 159 del 6.9.2011 e sue successive modifiche ed integrazioni, che prevede due diversi livelli di procedure:

**a)** la procedura concernente la comunicazione antimafia che riguarda i contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria (iva esclusa) e/o contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad euro 150.000,00 ma inferiore ad euro 221.000,00 (iva esclusa);

**b)** la procedura concernente invece l'informazione antimafia che va applicata nei casi di appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria iva esclusa e, in caso di appalti riguardanti forniture e/o servizi, la cui soglia di riferimento è, attualmente, di euro 221.000,00 iva esclusa;

**Pertanto, per la parte antimafia l'intervento in affidamento NON ricade in alcuna delle due suddette fattispecie.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento, per la fase endo-procedimentale di acquisizione dell'intervento è l'Ing. Alfonso Donadio, che ha presieduto e che presiede la procedura di acquisizione della prestazione in appalto.

Dalla Casa Comunale, **12.11.2019**

IL DIRIGENTE DEL TERZO DIPARTIMENTO  
ING. ELIA PUGLIA